



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante
“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”
AC 1114

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario

Contratti di formazione lavoro finalizzati alla stabile immissione in servizio negli enti locali*	3
Adempimenti contributivi	4
Comandi e distacchi di personale	5
Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni	5
Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione dei progetti PNRR	6
Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023	6
Oneri per i rinnovi contrattuali	7
Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"	8
Trattamento economico del segretario comunale	9
Segretario delle Unioni di comuni	9
Accelerazione istanze concessione edilizia in sanatoria	10
Requisiti accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane	10
Limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali	11
Personale educativo, scolastico e ausiliario	11
Internalizzazione	12
Unioni di Comuni	13

Contratti di formazione lavoro finalizzati alla stabile immissione in servizio negli enti locali*

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo il rispetto dei principi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.

4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.

5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.

6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Motivazione

L'obiettivo principale della norma è quello di rilanciare il contratto di formazione lavoro come un importante canale di accesso all'impiego pubblico da parte dei giovani talenti, in modo tale da finalizzare l'esperienza formativa e lavorativa maturata presso le amministrazioni di primo impiego ad un vero e proprio investimento nel fattore umano, nell'a prospettiva della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La norma opera con una serie di interventi mirati e coordinati per adeguare la disciplina ormai risalente dell'istituto del contratto di formazione lavoro alle nuove esigenze dei Comuni, anche associati in Unione, e delle Città metropolitane, armonizzandone alcuni aspetti di regolazione alla normativa specifica che governa i principali profili ordinamentali e finanziari delle assunzioni negli Enti locali.

In particolare: il primo comma è volto a consentire l'utilizzo dei contratti di formazione lavoro non solo per esigenze temporanee ed eccezionali, ma anche per esigenze di carattere permanente. Il secondo comma semplifica la procedura di assunzione, escludendo il ricorso alle procedure di mobilità volontaria/obbligatoria. Il terzo comma disciplina la procedura di reclutamento, prevedendo anche il ricorso a convenzioni con le Università degli studi. Il quarto comma definisce una disciplina uniforme in merito all'approvazione dei progetti formativi da parte delle regioni, imponendo una tempistica certa. Il quinto comma disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al termine del periodo di formazione e a valle di una valutazione positiva, nel rispetto della disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale. Il sesto comma armonizza i vincoli finanziari alla spesa di personale rispetto al contratto di formazione lavoro, che nasce nella prospettiva non di un contratto a termine, ma di un contratto a tempo indeterminato. Analogamente, il settimo comma estende ai contratti di formazione lavoro la disciplina già vigente per i contratti a tempo indeterminato in materia di trattamenti economici accessori.

Adempimenti contributivi

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le denunce mensili di cui all'art. 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di definire le posizioni contributive, fino al 31 dicembre 2004, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Comandi e distacchi di personale

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

“Al comma 557 dell'art.1 della L. 311/2004 sostituire la parola “5.000” con “15.000”

Motivazione

Con la modifica proposta anche i comuni nella fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti potranno beneficiare del c.d. “scavalco in eccedenza”, compensando così in parte le gravi riduzioni di organico.

[Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione dei progetti PNRR](#)

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. All'articolo 3, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: “Analogamente all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».

Motivazione

L'emendamento estende ai comuni quanto già previsto per le Regioni, consentendo di erogare trattamenti economici accessori al personale a tempo indeterminato assunto per l'attuazione dei progetti del PNRR, comunque entro i limiti di spesa previsti dalla normativa speciale relativa a tali assunzioni, quindi senza necessità di nuova e specifica copertura finanziaria.

[Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023](#)

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

1. *All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41*

- abrogare la lett. c);
- alla lett. d), abrogare le parole “, da parte del consiglio comunale,”.

Motivazione

I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 hanno l'obiettivo fondamentale di consentire un incremento controllato, sostenibile e temporaneo del budget che ciascuna amministrazione può destinare alla retribuzione accessoria del personale coinvolto nell'attuazione del PNRR.

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che la normativa d'urgenza sull'attuazione del PNRR ha consentito il potenziamento degli organici attraverso nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza però prevedere la corrispondente possibilità di incrementare i limiti agli stanziamenti per il salario accessorio, con la conseguenza che per tutti i nuovi assunti non è ad oggi possibile alimentare gli istituti di salario accessorio, se non riducendolo al personale già in servizio.

Questa circostanza contribuisce alla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali, riducendo in modo significativo la partecipazione ai concorsi banditi per il reclutamento straordinario e alimentando il fenomeno per cui molti neo-assunti rinunciano all'impiego dopo pochi mesi dalla presa in servizio.

La misura è congegnata in maniera tale da garantire sia l'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, in quanto misura facoltativa, che la sostenibilità finanziaria, in quanto il comma 4 individua puntualmente i presupposti abilitanti.

Si segnala tuttavia che la previsione contenuta nella lett. c) del comma 4, e in particolare l'incidenza dell'8% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Città medie e grandi, tutte le Città metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibilità di applicare la misura in questione, rendendola di fatto inutile.

Con l'emendamento proposto si chiede pertanto di espungere la lett. c), evidenziando peraltro che gli ulteriori requisiti individuati dal comma 4 sono sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della misura.

Si chiede inoltre di espungere il riferimento ai consigli comunali, considerato che la norma è destinata non solo ai Comuni, ma a tutti gli Enti locali.

Oneri per i rinnovi contrattuali

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, aggiungere infine il seguente comma:

All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la parola “anche”.

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma

proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026"

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. XX

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

3bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma 3bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.»

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di ridefinire, ampliandoli, i limiti finanziari alla spesa di personale con contratto a tempo determinato per i Comuni interessati dall'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", ferma l'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Trattamento economico del segretario comunale

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

1. All'articolo 3, comma 6, sopprimere le seguenti parole "per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di estendere a tutti i comuni, e non solo a quelli sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, le deroghe finanziarie ivi previste. Ciò in quanto la figura del segretario comunale è fondamentale in tutti i comuni ai fini della realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR.

Segretario delle Unioni di comuni

All'articolo 3, aggiungere infine il seguente comma:

1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Anche in considerazione del ruolo di stazione appaltante qualificata di diritto dal nuovo codice degli appalti, è di fondamentale importanza prevedere che le unioni di comuni possano dotarsi di un proprio segretario comunale, figura professionalmente più adeguata per coordinare le nuove funzioni assegnate alle Unioni stesse.

Accelerazione istanze concessione edilizia in sanatoria

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Misure di accelerazione della definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza onere dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è accelerare la definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria, sia attraverso l'incentivazione del personale interno mediante specifici progetti, sia attraverso l'utilizzo di personale di altre amministrazioni, inserito in appositi albi qualificati.

Requisiti accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane

Art. 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

All'art. 3, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

5 bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è consentire agli enti locali di definire nei propri regolamenti la definizione di requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza.

Limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)

All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" inserire le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

Motivazione

Numerose iniziative, anche legislative, sono state intraprese per fronteggiare la carenza di personale per le sostituzioni e le supplenze nei servizi educativi e nelle scuole comunali dell'infanzia. Recentemente si è consentita la possibilità di affidare incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo (D.L. 22/2020, art. 2-ter) e si è concesso di conferire incarichi nelle scuole dell'infanzia comunali a studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU. Tutte queste misure rischiano di essere vanificate dal tetto di spesa per il personale determinato imposto agli enti locali dal D.L. 78/2010. L'emendamento sottrae, dalle limitazioni imposte da detto decreto, le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti.

Personale educativo, scolastico e ausiliario

Aggiungere il seguente articolo

Art. XX

Al comma 6 dell'articolo 32 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 12, aggiungere il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Motivazione

A seguito delle rilevanti novità introdotte negli ultimi anni in materia di reclutamento degli educatori dei servizi scolastici per la fascia 0-6 anni, i Comuni incontrano, sempre più, maggiori difficoltà nel garantire lo svolgimento di servizi fondamentali e necessari per la comunità locale, quali sono i servizi educativi.

Ciò vale soprattutto per i Comuni con un territorio articolato e una richiesta di accesso ai servizi elevata e per quelle Amministrazioni che gestiscono direttamente anche i servizi della scuola dell'infanzia per la fascia di età 3- 6 anni.

Seppur specifici interventi normativi a favore del reclutamento del personale educativo e scolastico negli enti locali – in particolare la proroga della validità delle graduatorie comunali fino al 30.09.2024-, fino ad oggi, hanno consentito uno svolgimento quasi regolare del servizio, la piena attuazione, a partire da questo anno accademico/scolastico, della riforma dei titoli di accesso alla professione di educatore 0-6 e il nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto il 16.12.2022, hanno comportato una decisiva battuta di arresto e palesato nuove criticità.

Da una parte, infatti, la normativa nazionale ha individuato come titolo abilitante alla professione poche e determinate lauree ad indirizzo specifico e con accesso a numero chiuso, riducendo in maniera significativa le figure assumibili da parte degli enti, con un sempre più ridotto numero di partecipanti alle procedure selettive e la conseguente mancata copertura delle posizioni messe a bando.

Dall'altra il nuovo CCNL ha posto limiti notevoli a quello che era l'unico strumento che ha permesso negli ultimi anni di assicurare l'apertura dei servizi educativi, ossia le assunzioni a tempo determinato. L'art. 60 del nuovo CCNL ha introdotto per la prima volta il limite di durata dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi, anche per le assunzioni degli educatori, introducendo al comma 11 una limitata deroga, per ulteriori 12 mesi, legata alle sole assunzioni per supplenze.

Le ormai ben note difficoltà nella gestione dei servizi educativi, consentono di comprendere come questa sola deroga non permetta ai Comuni, con maggior necessità assunzionali, di assicurare il regolare svolgimento dei servizi a causa dei posti che restano vacanti all'avvio dell'anno scolastico.

Alla luce della previsione contrattualistica, anche l'estensione della durata della validità delle graduatorie comunali appare del tutto inutile. Laddove lo sforzo dell'ente di indire e reclutare nuovo personale risulta vano, per l'esiguo numero di candidati in possesso del titolo di studio abilitante, l'unico strumento strategico a cui si può ancora ricorrere è l'uso delle graduatorie a tempo determinato ancora valide e capienti e approvate in vigenza della precedente normativa in materia di titoli abilitanti; attraverso l'utilizzo delle quali, però, da ben più di 36 mesi l'Amministrazione garantisce le attività essenziali per lo svolgimento dei servizi educativi sul territorio.

Si chiede, dunque, di intervenire con una modifica normativa, di seguito proposta, relativamente al contenuto del comma 6 dell'art. 32 DL 104/2020, che consenta, fino alla vigenza delle suddette graduatorie, il loro concreto utilizzo.

Internalizzazione

Art. 18.

Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali

All'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“5. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.

6. Per le finalità di cui al comma 5 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società in house di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l’esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell’ente, conservando l’anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, fino all’inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all’immissione nei ruoli dell’ente di destinazione.

7. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di consentire ai Comuni l'approvazione di un piano di valorizzazione del personale delle società in house attraverso una procedura pubblica selettiva.

Unioni di Comuni

Art. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole "*i Comuni*" aggiungere "*le unioni di Comuni*".

Motivazione

Il comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge in esame introduce la facoltà per Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione - nella qualifica ricoperta - del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere alle unioni di Comuni, quali enti locali (art. 32 del D. Lgs. 267/2000), la possibilità di stabilizzare il personale proprio. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente, in questo caso la singola unione, nel rispetto della legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.